

**Circolare n. 169**  
del 29.03.2022

**Alla Comunità scolastica**

**Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività al Covid-19 in applicazione delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24**

Si comunicano le nuove modalità di gestione dei casi di positività al Covid-19 a partire dal 1 aprile, come disciplinato dall'art. 9 del D.L. 24 marzo 2022, n. 24.

**NUOVE REGOLE**

Dal 26 marzo al 30 aprile 2022, per l'accesso alle strutture scolastiche, è per tutti necessario il possesso del c.d. green pass base.

La didattica resta sempre in presenza, anche per i non vaccinati, con i seguenti accorgimenti:

- fino a 3\* casi di positività, gli studenti e il personale scolastico devono indossare la mascherina chirurgica (o di efficacia superiore) per 10 giorni;
- con almeno 4\* casi di positività, gli studenti e il personale scolastico devono indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni; nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid-19, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare; in questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione;
- per gli studenti positivi è prevista l'attivazione della DAD su richiesta della famiglia se accompagnata da specifico certificato medico attestante le condizioni di salute dello studente medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche; dovrà essere inviato, inoltre, compilato in ogni sua parte, il modulo già in uso e allegato alla circolare n. 9;
- agli studenti affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze;
- la riammissione in classe degli studenti in isolamento in seguito all'infezione da Covid-19 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

\*L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi non è considerato il personale scolastico.

**MISURE PRECAUZIONALI DI CARATTERE GENERALE**

Restano valide le consuete norme di carattere prudenziale e preventivo:

- non è consentito accedere o permanere a scuola in presenza di sintomi assimilabili al Covid-19;
- è raccomandato il distanziamento personale di almeno un metro;
- è raccomandata l'igienizzazione delle mani;

- non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- tutte le decisioni di carattere clinico-sanitario sono assunte dai Dipartimenti di Prevenzione, dai MMG, dai PLS.

## CONCLUSIONI

È bene precisare che la cessazione dello stato di emergenza non significa scomparsa del virus Covid-19 e dei correlati rischi sanitari. Il numero dei contagi è in generale ancora piuttosto elevato. Si invita, pertanto, tutta la comunità scolastica alla massima attenzione. Si ricorda, in particolare, che sono ancora in vigore tutte le disposizioni previste per la ricreazione e il rispetto delle distanze in aula.

Si allegano la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 410 del 29/03/2022 ed il DL 24 del 24/03/2022.

**Il Dirigente Scolastico**  
Prof. ssa Laura Virli